



19626/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO

- Presidente -

Dott. MAURO DI MARZIO

- Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA

- Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

U.d. 22/07/2020 - CC

R.G.N. 14321/2019

Ron 19626

Rep.

FN

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14321-2019 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato ; ;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

Ann. Ac. G. P. 2/5/19

4039
20

N. 56/2019
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il
28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero
dell'interno, contro il decreto del 28 marzo 2019 con cui il Tribunale di
Ancona ha respinto il suo ricorso per revocazione, spiegato ai sensi del
numero 3 dell'articolo 395 c.p.c., avverso decreto del 4 dicembre 2018
dichiarativo dell'inammissibilità della sua impugnazione del diniego, da
parte della competente Commissione territoriale, della domanda di
protezione internazionale o umanitaria.

Non spiega difese l'amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi
riconoscere ad un atto di costituzione finalizzato alla eventuale
partecipazione all'udienza di discussione.

CONSIDERATO CHE

Il primo mezzo denuncia ai sensi del numero 3 dell'articolo 360 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 c.c., censurando il
decreto impugnato per aver omesso di considerare che la proposta
revocazione non mirava ad infirmare l'efficacia probatoria della relata
di notificazione del provvedimento della Commissione territoriale
reiettivo della domanda di protezione internazionale o umanitaria, ma
soltanto a far valere un mero errore materiale di essa, conclamato in

base al documento posto a fondamento dell'impugnazione per revocazione.

Il secondo mezzo denuncia ai sensi del numero 4 dell'articolo 360 violazione dell'articolo 116 c.p.c., per avere il giudice di merito ommesso di valutare la detta relata di notificazione secondo il suo prudente apprezzamento.

RITENUTO CHE

I due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono manifestamente fondati nel senso che segue.

Questi i fatti rilevanti:

-) ha rivolto alla competente Commissione territoriale domanda di protezione internazionale o umanitaria;
-) la Commissione ha disatteso la domanda;
-) il richiedente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale;
-) quest'ultimo ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, in riferimento alla notificazione del menzionato provvedimento della Commissione territoriale, risultante effettuato il 6 gennaio 2018;
-) ha acquisito una dichiarazione della Questura di Ancona dalla quale risultava che la data del 6 gennaio 2018 era stata apposta erroneamente giacché era «*stato sbagliato il mese*», trattandosi cioè di notificazione effettivamente effettuata non il 6 gennaio 2018, bensì il 6 febbraio successivo;
-) sulla base di tale documento egli ha proposto ricorso per revocazione;
-) il Tribunale ha rigettato l'impugnazione per revocazione ritenendo che contro la relata di notificazione occorresse proporre querela di falso.

La decisione del Tribunale è errata però in diritto, giacché non si trattava nella specie di aggredire l'efficacia probatoria fidefacente della relata di notificazione, con conseguente necessità della querela di falso, bensì semplicemente di far constare l'erroneità della relata medesima, dovuta ad una svista, e cioè ad un mero errore materiale di scritturazione.

Ciò con conseguente applicazione del principio secondo cui: «*La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile*» (Cass. 25 novembre 1982, n. 6375; Cass. 2 luglio 2001, n. 8925).

Ora, nel caso in esame dallo stesso documento emerge palesemente la sua erroneità, attesa l'indicazione di effettuazione della notificazione in un giorno festivo, erroneità poi confermata dalla dichiarazione rilasciata dalla Questura, da cui risulta per l'appunto che la notificazione è stata effettuata il 6 febbraio e non il 6 gennaio, data scritta per mero errore.

Il decreto è cassato e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le
spese al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, sottosezione prima, il 22 luglio 2020.



Il presidente

Il Funzionario Giudiziario
Concetta LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 19 SET 2020



Il Funzionario Giudiziario

